

LA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO D'INCENDIO

di *Diego Cerrone**

Il vecchio D.M. 10 marzo 1998 sta per essere definitivamente abrogato. Lo sostituiranno i DD.MM. 1, 2 e 3 settembre 2021. In particolare il Decreto 3 settembre 2021 "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" trova immediata applicazione in quei luoghi di lavoro che non sono già soggetti ad altra specifica normativa antincendio e che sono caratterizzati dal basso rischio d'incendio. Appliciamolo all'ufficio postale descritto in figura 1.

L'allegato al Decreto definisce i luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio che devono essere luoghi non ricompresi nell'allegato al D.M. 3 agosto 2015 e non soggetti ad altre regole tecniche verticali e con le seguenti caratteristiche:

- con affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva non superiori a 1000 m²;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$);
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.


Il nostro ufficio postale soddisfa tutte le sopra indicate

caratteristiche. Non vi è un consistente carico d'incendio che viene fissato in 511 MJ/m² come da tabella in S.2.9.1 dell'allegato al D.M. 3 agosto 2015 ove è riportata la determinazione statistica del carico d'incendio con frattile 80%.

All'interno dei locali vi sono 6 dipendenti, un affollamento massimo dell'utenza di 0,4 persone/m² x 220 m² = 88 persone. Possono essere presenti disabili. Esistono tre uscite di sicurezza, una ad esclusivo uso dei dipendenti.

L'ufficio confina con un bar ed un pizzicagnolo ed è sottostante agli appartamenti di un edificio destinato a civile abitazione.

Supponiamo che il carico d'incendio specifico coincida con quello specifico di progetto, a vantaggio di sicurezza, concludendo che l'ufficio dovrà essere separato da altri ambienti con pareti e solai R/REI 45 (punto S.2.4.3 del D.M. 3 agosto 2015). Non ci saranno compartimentazioni interne.



ufficio postale
larghezza 10 metri
lunghezza 34 metri
superficie utenti 220 metri quadrati

Figura 1

L'esodo. Tutte le uscite di sicurezza da su pubblica via, cioè su luogo sicuro. Le porte dell'area a servizio dell'utenza sono larghe 1200 mm, mentre quella a servizio dell'ufficio è larga 900 mm. Le porte sono munite di maniglioni antipánico conformi alla norma UNI EN 1125. Le vie di esodo sono indicate da apposita cartellonistica. Non vi sono aperture di locali sottostanti che confliggano con le vie di esodo dell'ufficio postale. È presente un impianto di

* Funzionario responsabile Ufficio prevenzione e sicurezza tecnica Direzione regionale VV.F. Campania

illuminazione di sicurezza conforme alla norma UNI EN 1838. La norma suggerisce un affollamento pari a 0,7 persone/m², ma il datore di lavoro ha sottoscritto un impegno a mantenere un affollamento pari a 0,4 persone/m², costituito da 88 persone presenti nella zona aperta al pubblico e n. 6 dipendenti. I corridoi ciechi (percorsi unidirezionali) sono nettamente inferiori ai 30 metri, quelle di esodo di moltissimo inferiori ai 60 metri, anche i dipendenti possono fluire attraverso l'uscita ad essi dedicata oppure accedere all'area destinata all'utenza ed utilizzare le altre vie di esodo che sono ubicate in maniera contrapposta. (Si noti che, installando un IRAI dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C e, ove l'altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco, fosse sta non inferiore 5 m il corridoio cieco sarebbe potuto essere portato sino a 45 metri di lunghezza! In tal caso sarebbe basta una sola uscita di sicurezza da 90 cm, capace di garantire anche la salvaguardia degli utenti disabili). I disabili sono in grado di raggiungere il luogo sicuro autonomamente, poiché l'ufficio postale è ubicato a piano terra con uscite a raso. L'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m.

Premesso che l'attività necessita dell'adozione di un piano di emergenza ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 (oltre 50 persone presenti), il datore di lavoro (o il gestore che assuma la delega) verifica l'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio e garantisce il mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (nel nostro caso estintori, impianto d'illuminazione di sicurezza, uscite di sicurezza) e attua le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza. Il datore di lavoro si incarica di apporre la segnaletica di sicurezza e di gestire dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza.

Dalla valutazione del rischio deriva la necessità di installare due estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m, ovvero nei pressi delle uscite di sicurezza più un estintore ad anidride carbonica per l'utilizzo su parti in tensione.

La rivelazione e la diffusione dell'allarme incendio è

demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti. Il rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio sarà fatto "a voce"; gli addetti antincendio si occuperanno della messa in sicurezza degli impianti tecnologici (distacco dell'alimentazione elettrica).

Le aperture di aerazione previste dalle normative igienico sanitarie sono più che sufficienti allo smaltimento del fumo e del calore di eventuali incendi.

La dislocazione dell'ufficio è tale da garantire l'avvicinamento dei mezzi di soccorso antincendio a distanza inferiore ai 50 m dagli accessi all'attività.

Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica) saranno realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte. Gli impianti tecnologici e di servizio saranno disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.